

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL GRUPPO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA NEUROMORFOLOGIA (G.I.S.N.)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente Regolamento disciplina:

- a) la partecipazione individuale a distanza alle riunioni di un organo collegiale (consiglio dei soci, comitato direttivo);
- b) lo svolgimento in modalità interamente telematica delle riunioni di un organo collegiale (consiglio dei soci, comitato direttivo);
- c) lo svolgimento di mere votazioni telematiche.

2 - Esso è applicabile alle sedute degli organi collegiali del GISN.

3 - Lo svolgimento della seduta in modalità telematica di cui ai precedenti punti I, lett. a) e b) può essere utilizzato dagli organi collegiali per tutte le delibere di propria competenza.

4 - Le votazioni telematiche di cui al precedente punto I, lett. c) possono essere indette su argomenti che non richiedono, di regola, discussione collegiale, fatta salva in ogni caso la possibilità da parte di ciascun membro dell'organo di richiedere comunque la discussione collegiale.

Lo svolgimento della seduta in modalità telematica e lo svolgimento di mere votazioni telematiche sono comunque esclusi nel caso in cui una delibera debba essere assunta a scrutinio segreto.

5 - La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta su istanza da parte del 10% dei membri dell'organo, l'istanza deve essere comunicata al Presidente ed al Segretario Generale entro 24 ore dalla ricezione della convocazione della seduta in modalità telematica, al fine di consentirne eventualmente lo stralcio e il rinvio alla prima seduta in presenza

ART. 2 - DEFINIZIONI

1 - Ai fini del presente regolamento:

- a. per "*partecipazione individuale a distanza*" si intende l'ipotesi in cui un numero definito di membri dell'organo collegiale partecipi alla riunione collegandosi telematicamente da luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta indicato quale sede dell'incontro nell'atto di convocazione;
- b. per "*svolgimento in modalità telematica di una seduta*" si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.
- c. per "*mere votazioni telematiche*" si intende l'ipotesi in cui, al di fuori di sedute ordinarie ritualmente convocate, il Presidente provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

2 - In tutte e tre le ipotesi sopra descritte è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta.

3. La partecipazione individuale a distanza è finalizzata a garantire, in termini generali, la maggior partecipazione possibile dei membri dell'organo alle sedute e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni; a livello individuale, a garantire la possibilità di prendere parte alle sedute anche a coloro che per cause contingenti siano impossibilitati a recarsi presso il luogo fisico ove esse si svolgono. Essa avviene sulla base di una decisione autonoma e presuppone il possesso, da parte di coloro che la richiedono, delle dotazioni informatiche necessarie, nonché la responsabilità circa il loro mancato o difettoso funzionamento.

4. Lo svolgimento in modalità interamente telematica delle sedute di cui all'art. 1.1, lett. b) e la mera votazione telematica di cui all'art. 1.1, lett. c), sono finalizzate a garantire una maggiore tempestività e facilità di attivazione di procedure di discussione e di voto.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1 - Per garantire che nelle ipotesi di cui all'art. 1.1, lett. a) e b) le deliberazioni assunte dall'organo collegiale si formino progressivamente con il concorso potenziale e contemporaneo di tutti i presenti alla seduta, attraverso la partecipazione in tempo reale al dibattito su un piano di perfetta parità, sono necessari i seguenti requisiti tecnici:

- a) in caso di partecipazione individuale a distanza è considerata tecnologia idonea la videoconferenza, intesa come utilizzo di collegamenti internet in grado di garantire la reciproca percezione audio/visiva tra tutti i membri (SkyPe, Zoom);
- b) in caso di svolgimento in modalità interamente telematica della seduta è considerata tecnologia idonea quella garantita da servizi/collegamenti internet che permettano, mediante piattaforma telematica dedicata alla gestione delle

sedute virtuali, un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni fra più interlocutori;

2 - In caso di mere votazioni telematiche è considerata tecnologia idonea quella garantita da servizi/collegamenti internet che consentano ad ogni utente abilitato di inviare e ricevere, previa identificazione, messaggi di testo e files documentali utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, smartphone, tablet, ecc.) connesso in rete.

3 - Le tecnologie di cui sopra dovranno comunque sempre consentire l'identificazione certa di coloro che si collegano a distanza; **ai fini dell'identificazione certa, ogni componente dell'organo in seduta dovrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica a cui vengono inviate le comunicazioni ufficiali del GISN.**

4 - I componenti dell'organo devono avere la preventiva disponibilità del materiale delle sedute/votazioni e deve essere loro garantita la visione di atti e lo scambio di documenti, che avvengano durante la seduta o nel periodo di apertura della votazione telematica. Sono strumenti utilizzabili la posta elettronica ordinaria oppure altri strumenti di condivisione online.

5 - Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità delle sedute e delle delibere.

ART. 4 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1 - Nelle ipotesi previste dall'art. 1.1 lett. a) e b), ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di funzionamento del GISN.

2 - Nell'avviso di convocazione delle riunioni dell'organo deve essere prevista la possibilità di partecipare all'assemblea a distanza oppure deve essere segnalato che la riunione stessa si svolgerà in modalità integralmente telematica attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui al precedente art. 3.1 lett. b).

3 - Il componente che individualmente intenda collegarsi a distanza alla seduta deve far pervenire la richiesta in tempo utile affinché possano essere adottate le misure tecniche necessarie nel luogo dell'adunanza fisica.

4 - Per i casi a) e b) del precedente art. 3.1, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il tesoriere facente funzione di segretario verbalizzante identifica gli intervenuti e verifica la sussistenza del numero legale con la specificazione a verbale, nel caso di cui al precedente art. 3.1 lett. a), delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza, dei quali ha previamente provveduto ad accertare l'identità;

5 - Le tecnologie utilizzate per il collegamento a distanza devono permettere al Presidente, nel corso della seduta e anche attraverso il segretario verbalizzante, la verifica del numero legale.

6 - Nell'ipotesi prevista dall'art. 1.1 lett. c) per la valutazione del quorum costitutivo e deliberativo si procederà nel seguente modo. L'invito ad esprimere il proprio voto su una determinata questione in un arco temporale definito, sarà considerato quale convocazione alla votazione.

Entro un termine indicato sull'invito a votare, i membri dell'organo potranno giustificare la loro mancata risposta o presentare richiesta di sospensione della votazione per poter effettuare una discussione in presenza o telematica.

Qualora la richiesta di sospensione pervenga da parte di almeno un decimo dei membri del collegio, il Presidente provvederà a sospendere la votazione telematica e a inserire la questione all'ordine del giorno della prima seduta, anche virtuale (ipotesi di cui all'art. 1.1. lett. b)), dell'organo.

Qualora si proceda alla votazione, tutti i membri dell'organo che non avranno provveduto a giustificare la loro mancata partecipazione alla votazione saranno considerati assenti non giustificati.

ART. 5 - MANIFESTAZIONE DEL VOTO

1 - La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta o alla votazione a distanza deve avvenire in modo palese o attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (e-mail) in grado di tracciare e fornire prova dei voti espressi dai componenti non presenti fisicamente.

2 - Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del segretario verbalizzante, verifica e proclama i risultati della votazione.

ART. 6 - VERBALIZZAZIONE

1 - La verbalizzazione delle adunanze spetta al segretario verbalizzante, il quale, nel caso di videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

2 - Nel verbale devono essere indicati i nominativi dei componenti che individualmente partecipano a distanza.

3 - Nel caso di mere votazioni telematiche, al termine del periodo indicato quale utile per esprimere il proprio voto da parte di ciascun membro dell'organo, il Presidente/Segretario provvede a stendere un verbale sintetico nel quale si dia atto comunque delle modalità e tempistiche di indizione della votazione, del nome e numero di partecipanti, dell'accertato raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo, dell'avvenuta votazione, della delibera approvata o respinta; del voto espresso da ciascun partecipante viene conservata traccia documentale da allegare al verbale.

4 - La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo.

5 - Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 7 - PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1 - Per i casi a) e b) del precedente art. 3.1, nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi a distanza.

2 - Qualora il Presidente sia impossibilitato al collegamento, la funzione sarà svolta Segretario Generale.

3 - Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i a distanza sono considerati assenti giustificati.